

Contributi e crediti d'imposta per il turismo

Regole per invio istanze

Dal 28/02/2022 è possibile presentare le istanze per il credito di imposta e il contributo a fondo perduto per riqualificare le strutture del comparto turistico di cui all'art. 1, D.L. 152/2021.

Ai sensi dell'art. 1 dell'avviso del 18/02/2022 del Ministero del Turismo, le domande per la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line; le domande devono essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma web di Invitalia; sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.

SOGGETTI BENEFICIARI

- alberghi;
- agriturismi;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

CHIARIMENTI

Viene chiarito che:

- sono da ricomprendere nel novero dei soggetti beneficiari anche i rifugi alpini ed escursionistici (inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), in quanto imprese del comparto turistico, iscritte al Registro delle imprese commerciali;
- le imprese non possono presentare domanda nel caso in cui l'attività di ristorazione sia prevalente rispetto a quella ricettiva, ovvero qualora l'attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura stessa.

REQUISITI NECESSARI

Ai sensi dell'avviso del 23 dicembre 2021, le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono:

- essere iscritte al registro delle imprese;
- gestire un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l'attività che è oggetto dell'intervento;
- essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- essere in regola sotto il profilo fiscale.

CHIARIMENTI

Nelle FAQ viene puntualizzato che può presentare domanda anche:

- un'impresa con sede legale all'estero che intende realizzare gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al registro delle imprese italiano;

- un'impresa regolarmente iscritta, ma temporaneamente sospesa a seguito dell'emergenza pandemica. L'impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo.
 - In caso di DURC irregolare non si determina in automatico l'esclusione dell'impresa in via definitiva e immediata, ma verrà assegnato un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso;
 - Tutti i requisiti devono mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario;
 - In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai 5 anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a 5 anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.

ALTRI CHIARIMENTI

Nelle FAQ viene inoltre chiarito che, relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano in tale categoria:

- gli interventi volti a migliorare le condizioni di accessibilità di una piscina esistente nella struttura ricettiva, ad esempio: realizzazione di uno scivolo o di una rampa, modificazione del livello del bordo vasca, sostituzione o installazione di ausili (scale speciali o sollevatori);
- tra le spese per la sostituzione di finiture (quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica) sono incluse quelle per il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- i dispositivi digitali che implementino la possibilità di comunicazione con la reception possano essere equiparate ai terminali degli impianti citofonici;
- i dispositivi digitali che consentono alla reception la gestione remota dei display possono essere inclusi nella categoria domotica;
- tra le spese per sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità sono ricomprese quelle attrezzature che implementino applicazioni e/o tecnologie avanzate di accessibilità quali ad esempio descrizioni audio e/o aumento di contrasto e/o supporto per sottotitoli per non udenti sono considerate tra i sistemi e le tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità (ad esempio: segnalatori di pericolo progettati per persone non vedenti e non udenti).

Per quanto riguarda invece gli interventi di digitalizzazione, nelle risposte viene puntualizzato che:

- rientrano in tale categoria i software da installare su strumentazione informatica in dotazione al personale ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- rientrano in tale categoria i software (ad esempio: applicazioni da scaricare) da installare ad esempio su dispositivi forniti in dotazione alla clientela per fornire informazioni sull'offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, per facilitare la prenotazione dei servizi, per consultare i menù, ecc.;
- la voce "acquisto di modem, router e impianti wifi" comprende anche le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi digitali dotati di funzionalità di hot-spot, che consentano di fornire connettività wi-fi all'ospite;
- sono considerate eleggibili nell'ambito della voce "acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online" le spese sostenute per dispositivi digitali o altri dispositivi (ad esempio: totem interattivi) che consentono all'ospite di effettuare in autonomia il check-out e il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di servizi (informazioni sull'offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, inclusa la prenotazione degli stessi).